**CONVENZIONE FRA L’AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA ED IL COMUNE DI       PER L’AFFIDAMENTO ALL’ARTE DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**tra:**

* il Comune di       (C.F. e p. I.V.A.:      ), in persona del      ,      , in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n°       del      ;
* l’A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia di Imperia, ex I.A.C.P. (C.F.: 00127020089) nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante       in esecuzione del proprio decreto n°       del      .

**PREMESSO**

1. Che l’Art. 15 della Legge 07 agosto 1990 n°241 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro gli accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. che la Regione Liguria con Legge Regionale n° 10 del 29/06/2004 e s. m. e i. assegna tra l’altro, ai Comuni le seguenti specifiche funzioni:
* l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 3);
* gli interventi di sostegno economico e sociale della relativa utenza (art. 3);
* l’emanazione di appositi regolamenti sulla base della L.R. n.10 del 29/06/2004 e degli indirizzi regionali, aventi ad oggetto le procedure di assegnazione e di gestione, ivi compresi gli atti convenzionali di locazione, del patrimonio pubblico (art. 3);
* l’emanazione ogni due anni di un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 4);
* il Comune una volta emanato il bando di concorso per l’assegnazione, individua idonee forme di pubblicità dello stesso, estese anche ai restanti Comuni dell’ambito territoriale individuato ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c (art. 4);
* l’istruttoria delle domande pervenute e la formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente (art. 6);
* l’esame dei ricorsi presentati dagli interessati (art. 6);
* l’approvazione della graduatoria definitiva (art. 6);
* se sede dell’intervento, la formulazione di una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell’assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell’ambito territoriale, fatta salva la riserva del 60 per cento per i residenti da almeno sette anni con cittadinanza italiana, per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione (art. 8);
* l’assegnazione, mediante l’utilizzo della graduatoria esistente al momento in cui si verifica l’assegnabilità degli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero (art. 8);
* la formulazione di una graduatoria unificata con le modalità dell’art.8 comma 1, nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all’assegnazione di tutti o di parte degli alloggi recuperati o disponibili (art. 8);
* l’assegnazione degli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali, mediante l’individuazione nella graduatoria esistente degli aventi titolo, ovvero mediante la predisposizione di apposito bando (art. 8);
* l’individuazione di ulteriori criteri per l’assegnazione di alloggi costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap (art. 8);
* in presenza di situazioni di emergenza abitativa, la sistemazione provvisoria in alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche in deroga al possesso dei requisiti per l’assegnazione, che non può eccedere la durata di due anni rinnovabile fino al massimo di due anni solo su motivata richiesta… (art. 9)
* la possibilità di riservare agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alla Polizia Locale una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l’assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale di tale facoltà (art. 9);
* i subentri nell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione (art. 12 bis);
* la verifica, al momento della voltura dell’atto convenzionale, della non sussistenza per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione (art. 12 bis);
* la stipulazione di apposita convenzione estesa anche a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi, con possibilità di ricomprendervi anche la gestione delle unità immobiliari che non rientrano nel regime dell’edilizia residenziale pubblica (art. 13);
* la predisposizione d’intesa con l’ente gestore di interventi di sostegno per attenuare le eventuali situazioni di disagio, qualora l’assegnatario o un componente del suo nucleo familiare abbisogni di assistenza sanitaria o sociale (art. 13);
* l’emanazione dei provvedimenti volti a disporre l’annullamento e pronunciare la decadenza dell’assegnazione previa verifica delle circostanze che impongono tali provvedimenti (art. 16);
* l’esecuzione dei provvedimenti che pronunciano la decadenza o l’annullamento dell’assegnazione (art. 16);
* l’attuazione dei procedimenti volti a rilasciare alloggi occupati illegalmente, l’emissione delle relative ordinanze ed esecuzione delle stesse (art. 17);
* l’eventuale previsione negli atti di locazione di specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell’art.16, la cui violazione comporti l’immediata risoluzione del contratto medesimo (art. 18);
* la possibilità di accollarsi, constatata la grave situazione personale o familiare dell’assegnatario, il pagamento di quanto dovuto dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e della quota dei servizi accessori (art. 19)
1. che la L.R. n. 10 del 29/06/2004 e s.m. e i. prevede ex art. 3 comma 3, la possibilità dei Comuni di avvalersi delle A.R.T.E. territorialmente competenti, previa convenzione, per l’esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti connessi all’alienazione del proprio patrimonio;
2. che il Comune di       con Delibera della Giunta Comunale n°       del       ha determinato di affidare nei termini e limiti di cui al successivo Art. 2 all’A.R.T.E. di Imperia l’espletamento dei compiti, funzioni e gestioni allo stesso Comune assegnati dalla Legge Regionale 10/2004 e s.m. e i.;
3. che l’Amministratore Unico dell’A.R.T.E. della provincia di Imperia, con proprio decreto n°108/18 del 18/12/2018, ha manifestato la disponibilità in merito alla stipula della presente Convenzione con la quale viene affidato alla stessa A.R.T.E. l’espletamento dei compiti e funzioni comunali di cui al punto precedente,

**SI CONVIENE E STIPULA**

**ARTICOLO 1**

Il Comune di       affida all’A.R.T.E. di Imperia l’espletamento dei compiti, delle funzioni, nonché la gestione degli adempimenti di cui alla L.R. n.10 del 29/06/2004 e s. m. e i. di competenza del Comune nei limiti e nei modi precisati al successivo Articolo 2.

**ARTICOLO 2**

 L’A.R.T.E. di Imperia accetta di svolgere tra le funzioni di cui al punto B delle premesse, le seguenti:

1. l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 3 - comma 2 lett. a);
2. l’emanazione ogni due anni di un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P (art. 4 - comma 1);
3. l’individuazione di idonee forme di pubblicità del bando di concorso per l’assegnazione emanato dal Comune, estese anche ai restanti Comuni dell’ambito territoriale individuato ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c (art. 4 - comma 3);
4. l’istruttoria delle domande pervenute ed alla formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente (art. 6 - comma 1);
5. l’esame dei ricorsi presentati dagli interessati (art. 6 - comma 2);
6. l’approvazione della graduatoria definitiva (art. 6 - comma 3);
7. se sede dell’intervento, la formulazione di una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell’assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell’ambito territoriale, fatta salva la riserva del 60 per cento per i residenti da almeno sette anni con cittadinanza italiana, per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione (art. 8 - comma 1);
8. l’assegnazione, mediante l’utilizzo della graduatoria esistente al momento in cui si verifica l’assegnabilità degli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero (art. 8 - comma 3);
9. la formulazione di una graduatoria unificata con le modalità dell’art.8 comma 1, nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all’assegnazione di tutti o di parte degli alloggi recuperati o disponibili (art. 8 - comma 4);
10. l’assegnazione agli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali, mediante l’individuazione nella graduatoria esistente degli aventi titolo, ovvero mediante la predisposizione di apposito bando (art. 8 - comma 5);
11. i subentri nell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione (art.12 bis - commi 1,2 e 3);
12. la verifica al momento della voltura dell’atto convenzionale, della non sussistenza per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione (art. 12 bis - comma 6);
13. l’emanazione dei provvedimenti volti a disporre l’annullamento e pronunciare la decadenza dell’assegnazione previa verifica delle circostanze che impongono tali provvedimenti (art. 16 - commi 1 e 2);
14. l’esecuzione dei provvedimenti che pronunciano la decadenza o l’annullamento dell’assegnazione (art. 16 - commi 4 e 5);
15. l’attivazione dei procedimenti volti a rilasciare gli alloggi occupati illegalmente, l’emissione delle relative ordinanze ed esecuzione delle stesse (art. 17);
16. l’eventuale previsione negli atti convenzionali di locazione di specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell’art.16, la cui violazione comporti l’immediata risoluzione del contratto medesimo (art. 18);

Tra le parti si conviene che le funzioni indicate al punto B delle premesse e non riportate sull’art.2 rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Agli accertamenti dei requisiti di cui agli artt. 5, 12 comma 7, 16, 17, L.R. n. 10/2004 e s. m. e i. provvederà il Comune mediante il Servizio di Polizia Municipale e senza alcun onere a carico dell’ARTE.

**ARTICOLO 3**

 Per l’espletamento di tutti gli incarichi di cui al precedente Art. 2 della presente Convenzione, il Comune di       corrisponderà all’A.R.T.E. di Imperia un compenso annuo posticipato di Euro      =, oltre IVA di legge.

 La liquidazione del compenso all’A.R.T.E. di Imperia, così come stabilito sopra, avverrà entro 30 giorni (trenta giorni) dallo spirare dell’anno di riferimento.

**ARTICOLO 4**

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 7, della Legge Regionale n° 10/2004 e s.m. e i., limitatamente al patrimonio di ERP di proprietà del Comune di       che nel periodo di validità della presente convenzione dovesse alla stessa essere assoggettato, le spese, i diritti e gli onorari legali di eventuali vertenze attive o passive faranno capo allo stesso.

 Le parti danno atto che non rientrano nel novero delle disposizioni di cui al comma precedente le procedure di istruzione giuridico – amministrativa attuate dall’ARTE ai sensi del precedente art. 2, punti 16, 17, 18, comunque antecedenti ad eventuali impugnazioni da parte dei destinatari. ARTE assumerà a carico del proprio bilancio le relative spese sino a tale fase.

**ARTICOLO 5**

 La presente Convenzione decorre dal       e ha validità per tre anni, fino al      . L’Amministrazione Comunale e l’A.R.T.E., alla scadenza, si riservano di rinnovare la presente Convenzione per il triennio successivo, previa verifica delle condizioni applicate e del compenso pattuito.

|  |  |
| --- | --- |
| Per il Comune di      Il Sindaco(     ) | Per l'A.R.T.E. di Imperial'Amministratore Unico*(*     *)* |